



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Azione III. 3.c.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

**BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022:
LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE MICRO E
PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE**

in attuazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi.....	
A.2 Riferimenti normativi	
A.3 Soggetti beneficiari	
A.4 Dotazione finanziaria	
B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione	
B.1.a Fonte di finanziamento.....	
B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione.....	
B.1.c Regime d'aiuto.....	
B.2 Interventi finanziabili.....	
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	
C.1 Presentazione delle domande	
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	
C.3 Istruttoria.....	
C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....	
C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle domande di contributo.....	
C.3.c Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di contributo.....	
C.3.d Integrazione documentale	
C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione	
C.4.a Adempimenti post concessione.....	
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione	
C.4.c Rideterminazione dei contributi	
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	
D.2 Rinuncia e decadenza dei soggetti beneficiari.....	
D.3 Ispezioni e controlli.....	
D.4 Monitoraggio dei risultati	
D.5 Responsabile del procedimento.....	
D.6 Trattamento dati personali.....	
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	
D.8 Diritto di accesso agli atti	
D.9 Clausola antitruffa.....	
D.10 Allegati e informative.....	
D.11 Riepilogo date e termini temporali.....	

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

Il bando, in attuazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 “Criteri applicativi della misura Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Asse III Azione III.3.C.1.1” è finalizzato a sostenere gli interventi di efficientamento energetico promossi dalle micro e piccole imprese artigiane lombarde del settore manifatturiero che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente esasperato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid-19.

A.2 Riferimenti normativi**Riferimenti normativi europei:**

- a) il **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- b) il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) il **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis” (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- d) il **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- e) la **Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014**, successivamente aggiornata con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, che adotta l'Accordo di Partenariato (AP), con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- f) il **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato da ultimo dal Regolamento n. 2021/1237/UE;
- g) il **Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

- h) il **Regolamento (UE) n. 460/2020** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- i) il **Regolamento (UE) n. 972/2020** della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che proroga il Regolamento (UE) n. 1407/2014 al 31/12/2023;
- j) la **Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020** con cui la Commissione europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- k) la **Comunicazione C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020** "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- l) la **Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020** con cui la Commissione europea con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19;
- m) la **Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020** con cui la Commissione ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- n) la **Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020** con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell'aiuto di Stato SA.57021;
- o) la **Comunicazione C(2021) 34/06 del 1° febbraio 2021** con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a euro 1.800.000,00, rispetto al previgente limite di euro 800.000,00, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";
- p) la **Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021** con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata;
- q) la **Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021** con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12, modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;
- r) la **Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022** con cui la Commissione europea con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Riferimenti normativi nazionali:

- a) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972** avente ad oggetto "Disciplina dell'imposta di bollo";

- b) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000**, avente ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- c) la **Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.** avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" aggiornata, da ultimo, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- d) il **Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998** avente ad oggetto "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- e) il **Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005** avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- f) il **Decreto legislativo n.155 del 13 agosto 2010** avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- g) il **Decreto legislativo n. 159. del 6 settembre 2011** avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- h) il **Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013** avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i.);
- i) il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017** avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- j) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018**, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- k) il **Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020** avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l) il **Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020**, avente ad oggetto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- m) il **Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021** avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19" ed in particolare l'art. 28 che, tra l'altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a euro 1.800.000,00 di cui all'art. 54 del D.L. n. 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34;
- n) il **Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021** avente ad oggetto "Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;
- o) il **Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022** c.d. "Decreto Sostegni ter" avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

Riferimenti normativi regionali:

- a) la **Legge regionale n. 24 del 11 dicembre 2006** avente ad oggetto "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

- b) la **Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012** avente ad oggetto “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- c) la **Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014** avente ad oggetto “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa” e s.m.i.;
- d) la **Legge regionale n. 26 del 24 settembre 2015** avente ad oggetto «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e s.m.i.;
- e) **Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia** a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final 5, che prevede, nell’ambito dell’Asse III “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, l’Azione III. 3.c.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;
- f) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 3251 del 6 marzo 2015** avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia” adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019 e CE C(2020) 6342 del 11/09/2020 e successive D.G.R. di presa d’atto XI/6983/2017, XI/549/2018, XI/1236/2019, XI/2253/2019 e XI/3596/2020;
- g) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 6983 del 31 luglio 2017** avente ad oggetto: “Presenza d’atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20.06.2017”;
- h) la **Deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018** che ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza regionale di cui da ultimo alla D.G.R. n. XI/4934/2021 che prevede, tra l’altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l’ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia circolare e alla sostenibilità;
- i) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 549 del 24 settembre 2018** avente ad oggetto “Presenza d’atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13.08.2018”;
- j) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 1236 del 12 febbraio 2019** avente ad oggetto “Presenza d’atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23.01.2019”;
- k) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 14 ottobre 2019** avente ad oggetto “Presenza d’atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24.09.2019”;
- l) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 3596 del 28 settembre 2020** avente ad oggetto “Presenza d’atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione della CE C(2019) 6342 del 11/09/2020”;
- m) la **Deliberazione di Giunta regionale n. XI/5360 del 11 ottobre 2021** avente ad oggetto “Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa – aggiornamento della DGR 3965 del 31 luglio 2015”;

- n) la **Deliberazione di Giunta regionale n. XI/6307 del 26 aprile 2022** avente ad oggetto “Criteri applicativi della misura investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane - Asse III Azione III.3.c.1.1 e aggiornamento del prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda Spa”.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando, micro e piccole imprese secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014¹ che alla data di presentazione della domanda di contributo siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano una sede, legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo ed oggetto dell'intervento, in Lombardia, come da visura camerale;
 - b) siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 12 mesi e risultino attive nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio aventi codice Ateco 2007 della sezione C (attività manifatturiere) come risultante da visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate; sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17 febbraio 2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
 - d) non siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento (UE) n.1301/2013.

Sono escluse dal presente bando, le micro e piccole imprese che:

- a) non siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC) ai fini della concessione, come previsto all'art. 31 c. 8-quater del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013 e s.m.i.) ad esclusione di quei soggetti che non sono tenuti ad avere una posizione INPS/INAIL;
 - b) abbiano legali rappresentanti o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) o soci o qualcuno tra i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) per cui sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D.lgs. 06/09/2011, n. 159².
2. In caso di applicazione del regime di aiuto de minimis, sono escluse le imprese che rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i..
 3. In caso di applicazione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” il contributo regionale può essere concesso come previsto dall'aiuto SA. 58547 alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data di

¹ Il possesso di tale requisito sarà autocertificato dal soggetto richiedente nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato a campione ex art. 71 del medesimo D.P.R.

² Il possesso di tale requisito sarà autocertificato dal soggetto richiedente nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato a campione ex art. 71 del medesimo D.P.R. richiedendo eventuale documentazione aggiuntiva.

presentazione della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto.

4. I requisiti previsti al comma 1 del presente articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del contributo, ad eccezione della dimensione di impresa.

A.4 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 22.326.809,93 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022.
2. All'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 15% della dotazione complessiva, senza alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa ed istruite solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse. L'accesso alla lista d'attesa avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 15%, la piattaforma Bandi online impedirà la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.
3. Con apposito provvedimento, Regione Lombardia potrà disporre l'apertura di ulteriori sportelli del presente bando.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente bando ammonta a euro 22.326.809,93 a valere su risorse regionali e comunitarie del POR-FESR 2014-2020.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando è concessa nella forma tecnica di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili.
2. Il contributo è concesso nel limite massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per soggetto beneficiario e le spese ammissibili presentate in domanda devono essere almeno pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00).
3. L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene, in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata.
4. Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovracompensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo.

B.1.c Regime d'aiuto

1. I contributi a fondo perduto di cui al presente bando sono concessi:

- entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 modificato dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. “Sostegni ter”) entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
 - decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell’Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
2. Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” il contributo a fondo perduto:
- a) può essere concesso, come previsto dall’aiuto SA. 58547, alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell’aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell’aiuto;
 - b) può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - c) è concesso entro e non oltre il termine di validità del Regime (30 giugno 2022), salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto;
 - d) può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in predetti regimi e comunque nei limiti della spesa sostenuta.
 - e) qualora la concessione di nuovi aiuti nella sezione 3.1 comporti il superamento dei massimali richiamati nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dall’art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i.
3. Nei casi di applicazione del Regolamento “de minimis” dovranno essere rispettati i principi generali del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - b) la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - c) le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - d) qualora la concessione di nuovi aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.
4. Le Agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per l'efficientamento energetico del sito produttivo di un ammontare minimo pari a euro 15.000,00, da realizzare unicamente presso una sola sede legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo e oggetto dell'intervento, presente in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale) e da rendicontare entro e non oltre il 31 marzo 2023.
2. L'efficientamento energetico del sito produttivo (individuato dall'impresa quale sede di realizzazione dell'investimento) e del ciclo produttivo deve essere attestato da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale competente per materia, che deve concordare con l'impresa gli interventi da realizzare e valutare i consumi pre e post-intervento e la relativa riduzione, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili. In fase di domanda, è necessario trasmettere la relazione del Tecnico in cui sono sintetizzati gli interventi da effettuare ed è indicato il risparmio energetico, espresso in TEP³ (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati da conseguire nella sede dell'impresa indicata nella relazione stessa; tale relazione deve essere redatta secondo il fac simile di cui all'Allegato N.1 al presente bando e presentata secondo le modalità indicate al successivo art. C.1.

Ai fini del presente bando per tecnico iscritto al proprio ordine professionale competente per materia, si intende un soggetto che abbia i seguenti requisiti (di seguito per brevità "Tecnico"):

- sia iscritto, al momento della presentazione della relazione, all'albo riferito ad uno dei seguenti ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia:
 - a) Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
 - b) Agrotecnici e Agrotecnici laureati;
 - c) Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

³ Per il calcolo delle TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) si faccia riferimento ai fattori di conversione universalmente riconosciuti; per una verifica dei fattori di conversione si può fare riferimento al modulo per il calcolo dei TEP promosso dalla FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia) e disponibile al seguente link: <https://em.fire-italia.org/nuove-regole-la-nomina-dellenergy-manager/2016-01-pre-modulo-nemo/>

- d) Geologi;
 - e) Geometri;
 - f) Ingegneri;
 - g) Periti agrari e Periti agrari laureati;
 - h) Periti industriali e Periti industriali laureati;
- non abbia vincoli di dipendenza con il soggetto richiedente⁴.
3. Non sono ammesse relazioni presentate da studi professionali associati, società tra professionisti e/o altro tipo di società.
 4. Le informazioni riportate nella relazione di cui al precedente comma 2 devono essere supportate da idonea documentazione predisposta dal Tecnico che dettaglia gli interventi da realizzare e la relativa riduzione dei consumi pre e post intervento, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili; tale documentazione non deve essere trasmessa ma deve essere messa a disposizione del soggetto richiedente e potrà in ogni momento essere richiesta da Regione Lombardia al fine di verificare il dettaglio degli interventi previsti.
 5. In fase di rendicontazione gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza dal contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) evitati e dichiarata in domanda, come da relazione di chiusura del progetto redatta da un Tecnico competente per materia iscritto al relativo ordine professionale e allegata alla documentazione presentata in sede di rendicontazione delle spese.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022, quietanzate dopo la data di presentazione della domanda e fino alla data di presentazione della rendicontazione.
2. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali all'efficientamento energetico del sito produttivo relative alle seguenti voci:
 - a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con potenza massima di 200 kWel;
 - b) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili;
 - c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo;
 - d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa⁵ ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso;
 - e) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
 - f) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);
 - g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere da a) a f) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;

⁴ La verifica di tale requisito sarà autocertificata dal Tecnico nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato in sede di controllo di cui all'art. D.3.

⁵ Le caldaie a biomassa devono rispettare i requisiti di cui all'Allegato N.2-

- h) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche comprese quelle richieste dalla presente misura nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese⁶, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a g);
- i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle precedenti voci da a) a h).
3. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) non devono essere oggetto del calcolo della riduzione dei consumi energetici complessivi del sito produttivo (TEP evitati) riportati nella relazione del Tecnico in quanto assicurano l'autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa energetica. Le spese di cui alle lettere a) e b) sono ammissibili a contributo solo in presenza di almeno una delle spese di cui alle lettere c), d), e), f) per il valore minimo dell'investimento ammissibile (euro 15.000,00).
4. Sono escluse le spese non direttamente correlate all'intervento di efficientamento energetico presentato ad eccezione delle spese di cui al precedente punto i).
5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese valgono, inoltre, i seguenti criteri:
- a) le spese, per essere ammissibili, devono riguardare unicamente gli interventi realizzati presso la sede in cui si svolge il processo produttivo, presente in Lombardia (come rilevabile dalla visura camerale) e dichiarata in domanda quale sede di realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico;
- b) le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili al netto di IVA, tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile⁷;
- c) non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela). In sede di rendicontazione delle spese il soggetto beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'art. D.3;
- d) le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 devono essere quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data di presentazione della domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 e se chiaramente riferibili ad un successivo pagamento a saldo effettuato dopo la data di presentazione della domanda.
6. Non sono inoltre ammissibili:
- a) le spese di personale interno;
- b) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- c) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- d) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
- e) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;

⁶ La fattura relativa alla relazione del Tecnico, redatta secondo quanto previsto all'art. B.2 comma 2, potrà anche essere emessa da studi professionali associati, società tra professionisti e/o altro tipo di società.

⁷ Qualora in sede di rendicontazione le spese saranno esposte al lordo dell'IVA, sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) che attesta la non detraibilità. Il fac simile di tale dichiarazione sarà reso disponibile sulla piattaforma Bandi online in sede di rendicontazione.

- f) spese di montaggio, trasporto e formazione se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 1 lettera da a) e f);
- g) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- h) le spese per l'acquisto di beni usati;
- i) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili;
- j) le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La presentazione della domanda di contributo deve avvenire esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online all'indirizzo <http://www.bandi.regione.lombardia.it> attraverso le due fasi e le tempistiche di seguito descritte:
 - **FASE 1:** inserimento da parte di un Tecnico individuato dal soggetto richiedente della relazione di cui all'Allegato N.1 al presente bando, a partire dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 e comunque entro e non oltre la chiusura dello sportello di cui alla FASE 2.
 - **FASE 2:** presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente avente le caratteristiche di cui al precedente art. A.3, a partire dalle ore 12:00 del 28 giugno 2022 sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.4.

FASE 1: inserimento da parte di un Tecnico individuato dal soggetto richiedente della relazione di cui all'Allegato N.1 al presente bando

A partire dalle ore 12:00 del 9 giugno 2022 e fino alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo di cui alla Fase 2, i Tecnici potranno accedere alla piattaforma Bandi online per inserire la relazione di cui all'Allegato N.1 del presente bando contenente le informazioni sugli interventi di efficientamento energetico da realizzare per conto del soggetto richiedente che intende presentare domanda di contributo a valere sul presente bando.

L'accesso al sistema informatico per la presentazione della relazione può essere effettuato esclusivamente dal Tecnico individuato dall'impresa con il profilo persona fisica "cittadino":

- tramite identità digitale SPID;
- tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo;
- tramite Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Qualora il Tecnico abbia già delle credenziali di accesso al portale Bandi online, per presentare la relazione deve comunque obbligatoriamente accedere con SPID o CNS con PIN.

Conclusa la compilazione, la relazione del tecnico potrà essere direttamente inviata e protocollata senza necessità di firma elettronica stante la modalità di accesso con SPID o CNS con PIN alla piattaforma Bandi online. Non è quindi richiesto di ricaricare, firmato, il documento generato a sistema.

Dopo avere effettuato l'accesso alla piattaforma Bandi online secondo le modalità sopra riportate, il Tecnico deve avviare la compilazione della relazione entrando nello strumento "Bando Investimenti per la ripresa 2022 – Relazione del Tecnico"; è richiesto di:

- a) indicare i dati di contatto (mail e PEC) e dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'albo professionale a cui è iscritto ed il relativo numero di iscrizione;
- b) indicare il codice fiscale del soggetto richiedente al quale è riferita la relazione e la sede in cui si svolge il processo produttivo oggetto dell'intervento;

- c) inserire le ulteriori informazioni richieste al fine di compilare la relazione finalizzata alla definizione dell'intervento di efficientamento energetico proposto e al calcolo del relativo risparmio energetico espresso in TEP evitati da conseguire; la relazione è generata automaticamente dalla piattaforma Bandi online conformemente al fac simile di cui all'Allegato N.1 al presente bando e non è, pertanto, richiesto il caricamento di alcun documento da parte del Tecnico.

Si segnalano i seguenti aspetti di particolare rilevanza:

- l'invio della relazione da parte del Tecnico deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi online: non saranno ammesse in nessun caso altre modalità di trasmissione della suddetta relazione;
- al termine dell'inserimento della relazione da parte del Tecnico, Bandi online rilascerà in automatico un numero e una data di protocollo che conferma l'avvenuta acquisizione della relazione;
- è possibile per un Tecnico presentare relazioni riferite a più di un soggetto richiedente, indicando per ciascuna relazione il codice fiscale del soggetto richiedente al quale si riferisce;
- può essere presentata **una sola relazione associata al codice fiscale di un determinato soggetto richiedente**;
- l'inserimento sulla piattaforma Bandi online della sola relazione non costituisce presentazione della domanda di contributo. **Affinché l'iter di presentazione della domanda di contributo possa considerarsi perfezionato, dopo la conclusione della Fase 1 deve essere effettuata e completata anche la procedura prevista nella successiva Fase 2;**
- **poiché il collegamento tra la Fase 1 e la Fase 2 avviene attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto richiedente da parte del Tecnico al momento della presentazione della relazione, si invita a prestare la massima attenzione al suo corretto inserimento; eventuali errori comportano l'impossibilità di procedere con la compilazione dei dati e la trasmissione dei documenti della Fase 2 (domanda di contributo);**
- **eventuali ritardi nella successiva presentazione della domanda di contributo di cui alla Fase 2 causati da errori nella compilazione dei dati inseriti nella relazione non potranno in alcun modo essere imputati a Regione Lombardia;**
- **eventuali difformità nelle modalità di presentazione della relazione da parte del Tecnico rispetto a quanto previsto dal presente bando o informazioni non veritiere dichiarate dal Tecnico rispetto all'iscrizione al proprio albo professionale, comporteranno l'inammissibilità della domanda di contributo del soggetto richiedente.**

FASE 2: presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto richiedente

A partire dalle ore 12:00 del 28 giugno 2022 i soggetti richiedenti aventi le caratteristiche di cui al precedente art. A.3, potranno accedere alla piattaforma Bandi online per la presentazione della domanda di contributo.

La compilazione della domanda di contributo del soggetto richiedente può essere avviata ma non può essere completata fino a quando la relativa relazione del Tecnico non risulta protocollata attraverso il procedimento di cui alla Fase 1 sopra descritta.

Si segnalano i seguenti aspetti di particolare rilevanza:

- **è esclusiva responsabilità del soggetto richiedente verificare la correttezza delle informazioni inserite dal Tecnico nella relazione presentata relativamente all'intervento di efficientamento energetico che verrà realizzato presso il proprio sito produttivo, poiché il soggetto richiedente deve dichiarare di condividerne i contenuti e deve impegnarsi a realizzare i relativi investimenti secondo le modalità e presso la sede indicate nella relazione;**

- qualora il codice fiscale inserito dal Tecnico risultasse differente da quello del soggetto richiedente, il sistema Bandi online non sarà in grado di recuperare la relazione del Tecnico associata al soggetto richiedente e pertanto non sarà possibile perfezionare la domanda. Si segnala pertanto che è particolarmente opportuno verificare la correttezza dei dati inseriti dal Tecnico in tempo utile per il perfezionamento della presentazione della domanda.
2. L'accesso alla piattaforma Bandi online per il soggetto richiedente che accede per la presentazione della domanda prevista alla Fase 2, può essere effettuato esclusivamente per i soggetti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano tramite:
- identità digitale SPID;
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;

Non è possibile accedere tramite credenziali di accesso (nome utente e password).

Qualora il soggetto abbia già delle credenziali di accesso al portale Bandi online per presentare la domanda di cui al presente bando deve comunque obbligatoriamente accedere con SPID, CNS o CIE con PIN.

Non saranno consentite altre modalità di accesso alla piattaforma Bandi online per l'inserimento della relazione o la presentazione della domanda ed in ogni caso modalità differenti si considerano non ricevibili.

I soggetti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano che intendano inserire la relazione o presentare la domanda al presente bando, dovranno essere dotati di identità SPID funzionante o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo in corso di validità.

Nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia un profilo attivo sulla piattaforma Bandi online, per presentare rispettivamente la relazione o la domanda di contributo, deve:

- registrarsi (fase di registrazione) alla piattaforma Bandi online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente;
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - i) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - ii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo;
- attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi online è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

È particolarmente opportuno che le fasi di registrazione di un nuovo soggetto e di verifica dei dati per i soggetti già profilati sia effettuata a decorrere dalla data di approvazione del bando fino alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di contributo.

3. Al fine dell'inserimento sulla piattaforma Bandi online della relazione tecnica di cui alla Fase 1, non è necessario provvedere ad allegare alcuna documentazione. Al fine dell'inoltro sulla piattaforma Bandi online della domanda di cui alla Fase 2, il soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:

DOCUMENTI DA ALLEGARE	MODELLO DI DOCUMENTO DA UTILIZZARE DISPONIBILE SU BANDI ONLINE
a) Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (occupati o "effettivi" ⁸ , fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate)	SI
b) Eventuale documentazione volta a dimostrare il possesso, al momento di presentazione della domanda, di sistemi di certificazione ambientale volontaria ai fini della valutazione tecnica di cui all'art. C.3.c.	NO

4. La mancanza o incompletezza della domanda e della documentazione da allegare alla stessa e che ne costituisce parte integrante, non sanate entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della domanda.
5. Qualora la compilazione della domanda di contributo al presente bando sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi online con identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, a seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema per controllarne la correttezza e poi procedere direttamente all'invio al protocollo, senza necessità di firma digitale o elettronica. Si segnala che qualora il legale rappresentante indicato non risulta dall'interrogazione automatica effettuata tramite Bandi online sul Registro Imprese contemporaneamente alla fase di compilazione della domanda, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo (completa dei relativi allegati) generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto richiedente e riallegarla su Bandi online e dovrà altresì apporre la firma sul Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa.
6. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata da un soggetto delegato esterno o interno all'azienda per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 3, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo (completa dei relativi allegati) generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto richiedente e ri-allegarla su Bandi online. In tal caso dovrà altresì apporre la firma sul Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa.
7. La domanda di cui alla Fase 2 deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16,00 – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione di Bandi online.
8. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere

⁸ Per il calcolo degli effettivi occorre considerare i dipendenti, le persone che lavorano per l'impresa, che ne sono dipendenti e che sono considerati tali secondo la legislazione nazionale, i proprietari-gestori, i soci che svolgono una attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti. Gli "effettivi" sono espressi in U.L.A. (Unità Lavorative Anno) per cui chi ha lavorato per l'intero anno conta una unità, mentre chi lavora part-time o stagionale va contabilizzato in frazioni di unità (es. un lavoratore con part time al 50% vale mezza ULA). Il personale con contratto di apprendistato non va considerato tra gli occupati "effettivi".

effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

9. Le domande di contributo sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate **cliccando il pulsante "Invia al protocollo"**.
10. A conclusione della procedura di cui alla Fase 2, Bandi online rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
11. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online. Tale comunicazione riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'assegnazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998, secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande sulla piattaforma Bandi online.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlombarda S.p.A. (di seguito Assistenza Tecnica), prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d.
2. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie.

C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle domande di contributo

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta sia dai Tecnici che dai soggetti richiedenti e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando;
 - sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Tecnici e dei soggetti richiedenti previsti dal presente bando.

L'istruttoria formale è svolta con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso di Regione Lombardia, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e del Registro delle Imprese.

2. In caso di esito negativo, l'Assistenza tecnica informa il Responsabile del procedimento di concessione che approva con proprio decreto l'elenco delle domande di contributo non ammissibili e provvede alla pubblicazione delle stesse sul BURL e sul portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>), dandone comunicazione

ai relativi soggetti richiedenti. In caso di esito positivo, le domande sono ammesse alla successiva verifica di ammissibilità tecnica.

C.3.c Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di contributo

1. L'ammissibilità tecnica è finalizzata all'attribuzione di un punteggio automatico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	AMBITO DI VALUTAZIONE	REQUISITO	PUNTEGGIO
a) Qualità dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi ossia capacità di generare efficienza energetica nel sito produttivo	a.1) Produzione dichiarata da fonti rinnovabili attraverso uno o più dei seguenti interventi: a.1.1) acquisto e installazione di collettori solari termici a.1.2) acquisto e installazione di impianti di micro-cogenerazione (potenza massima 200 kWel) a.1.3) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia	SI (uno o più interventi)	20 punti
		NO (nessun intervento)	0 punti
	a.2) Riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici complessivi del sito produttivo misurati in TEP evitati attraverso: a.2.1) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo a.2.2) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso a.2.3) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici a.2.4) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)	≥15%	60 punti
		≥10% e <15%	55 punti
		≥5% e <10%	50 punti
		≥3% e <5%	40 punti
		≥ 1% e <3%	30 punti
		< 1%	0 punti
b) Caratteristiche distintive delle imprese	Presenza di sistemi di certificazione ambientale volontaria al momento della presentazione della domanda	SI	20 punti
		NO	0 punti

2. Di seguito si riporta la descrizione dei predetti criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei punteggi:

a) Qualità dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi ossia capacità di generare efficienza energetica nel sito produttivo: è utilizzato un modello automatizzato per l'assegnazione del punteggio in base a:

- a.1) Produzione dichiarata da fonti rinnovabili attraverso uno o più dei seguenti interventi:
a.1.1) acquisto e installazione di collettori solari termici;

a.1.2) acquisto e installazione di impianti di micro-cogenerazione (potenza massima 200 kWel);

a.1.3) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia.

Qualora il soggetto richiedente si impegni a realizzare almeno uno degli interventi sopra elencati, sono assegnati 20 punti; diversamente il punteggio sarà pari a zero.

a.2) Riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici complessivi del sito produttivo misurati in TEP evitati: sulla base dei risparmi energetici dichiarati in termini di TEP evitabili generabili dall'intervento di efficientamento presentato, come evidenziato nella relazione del Tecnico inserita nella Fase 1 e riportata dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda nella Fase 2, è attribuito un punteggio così come riportato nella tabella di cui al comma 1, fino ad un massimo di 60 punti.

- b) Caratteristiche distintive delle imprese**, in termini di presenza di sistemi di certificazione ambientale volontaria. La presenza di tale caratteristica distintiva è dichiarata dal soggetto richiedente allegando in sede di presentazione della domanda idonea documentazione ed è verificata nel corso dell'istruttoria formale di cui al precedente art. C.3.b. Qualora sia verificato che il soggetto richiedente abbia tale documentazione, sono assegnati 20 punti; diversamente il punteggio sarà pari a zero.
3. Ai soggetti richiedenti è assegnato un punteggio da 0 a 100. I soggetti richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno pari a 50 (cinquanta) punti sono ammessi in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria.
 4. L'attribuzione dei punteggi è finalizzata alla verifica di ammissibilità tecnica delle domande e non costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
 5. Al termine dell'istruttoria tecnica, l'Assistenza Tecnica provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse e non ammesse a contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.

C.3.d Integrazione documentale

1. Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, all'interno dell'iter istruttorio, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, anche al fine dei controlli a campione di cui all'art. A.3. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari, nei limiti della dotazione finanziaria.
2. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente e/o l'invio di una risposta incompleta rispetto a quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.e Concessione dell'A agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Ai fini della concessione, i soggetti richiedenti devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi (DURC), come previsto all'art. A.3; la verifica della regolarità contributiva è effettuata d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015) per le imprese le cui domande sono risultate ammissibili nelle precedenti fasi istruttorie.
2. Il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva, approva con proprio decreto gli elenchi delle domande

ammesse e non ammesse a contributo. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

3. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia il decreto a ciascun soggetto beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda comunicando, in caso di ammissione, l'entità del contributo concesso.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

Il contributo è erogato in un'unica soluzione a saldo, entro 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione di cui al art. C.4.b.

C.4.a Adempimenti post concessione

Dopo la comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. C.3.e comma 2, il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo concesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione della domanda, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.1.a. Ai fini della verifica della data di presentazione dell'accettazione del contributo farà fede la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a concludere e rendicontare l'intervento entro e non oltre il 31 marzo 2023, pena la decadenza del contributo ai sensi del successivo art. D.1. Ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, è necessario trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online a partire **dal 17 gennaio 2023 ed entro e non oltre il 31 marzo 2023**, la seguente documentazione:
 - a) la richiesta di erogazione del contributo;
 - b) una relazione di chiusura del progetto da cui si evincano gli interventi realizzati che dovranno aver raggiunto, pena la decadenza totale del contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP evitati e dichiarata in domanda; tale relazione dovrà essere sottoscritta da un Tecnico e redatta secondo il modello che sarà reso disponibile su Bandi online;
 - c) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. B.3 ad eccezione delle spese generali di cui alla lettera i); in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto (le fatture non accompagnatorie dovranno essere corredate dal Documento di Trasporto – DDT ovvero dalla bolla di consegna ovvero dal verbale di installazione) e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Le spese dovranno essere fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022 e quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed entro la data di presentazione della rendicontazione; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data di presentazione della domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022;
 - d) un'ideale documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate all'art. D.1.c del bando.
2. La documentazione di cui al precedente comma lett. a) deve essere allegata e sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata da un soggetto delegato esterno o interno all'azienda per conto del legale rappresentante stesso.
3. Qualora la richiesta di erogazione del contributo venga presentata direttamente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario tramite accesso a Bandi online con identità digitale SPID,

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, la predetta documentazione deve essere allegata senza necessità di sottoscrizione.

4. I soggetti beneficiari devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi ai fini dell'erogazione; il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
5. In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il contributo può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
6. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del contributo, Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.
7. Gli interventi realizzati dovranno raggiungere, pena la decadenza totale del contributo, almeno il 60% dell'efficienza energetica espressa in TEP evitati dichiarati in domanda, come da relazione di chiusura del progetto sottoscritta da un Tecnico iscritto al relativo ordine professionale competente per materia di cui all'art. B.2 comma 2 del presente bando e allegata alla documentazione presentata in sede di rendicontazione delle spese; la relazione deve altresì attestare l'effettiva sostituzione dei beni dichiarati in adesione (macchinari, attrezzature, caldaie, illuminazione tradizionale)⁹ e la coerenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle dichiarate in sede di presentazione della domanda al fine di raggiungere la percentuale di efficienza energetica indicata nella stessa relazione.
8. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
 - a) essere comprovate da fatture o documentazione fiscalmente equivalente, intestate esclusivamente al soggetto beneficiario, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi (ad eccezione delle spese generali di cui all'art. B.3 comma 2 lett. i);
 - b) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario (ad eccezione delle spese generali di cui all'art. B.3 comma 2 lett. i), comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'intervento oggetto del contributo concesso. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita alla fattura. Si specifica, inoltre, quanto segue:
 - le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);

⁹ La verifica dell'effettiva sostituzione dei beni sarà autocertificata nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato in sede di controllo di cui all'art. D.3.

- il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario e non a dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario);
 - l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.
- c) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali (ad eccezione delle tipologie di spese riconducibili alle "spese generali" di cui all'art. B.3 comma 2 lett. i) conservati dai soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando Ripresa 2022 – POR FESR 2014-2020" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia; le fatture elettroniche devono recare tale dicitura nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa; le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di progetto fornito da Bandi online al momento della presentazione della domanda¹⁰.
- d) devono essere riferite unicamente alla sede legale o operativa presente in Lombardia (come risultante da visura camerale) in cui si svolge il processo produttivo e oggetto dell'intervento. Tale requisito deve essere comprovato dalla documentazione di spesa prevista al presente articolo comma 1 lettera c). Le spese non potranno in nessun caso essere riferite ad una sede diversa da quella dichiarata in sede di domanda di contributo, pena la non ammissibilità delle stesse.

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute e quietanzate, anche in parte, tramite:

- compensazione di crediti e debiti;
- pagamento in contanti;
- pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario.

Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

9. In caso di spese riferite all'acquisto e installazione di caldaie a biomassa (art. B.3, comma 2, lett. d), in sede di rendicontazione dovrà essere trasmessa la relativa certificazione ambientale (DM186/2017).
10. Il Responsabile del procedimento per l'erogazione, verificata la correttezza della documentazione presentata nonché di quanto previsto dai precedenti commi e dalla normativa nazionale vigente, eroga al soggetto beneficiario l'importo del contributo in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'invio della richiesta di erogazione del saldo, salvo richieste di integrazioni di cui al precedente comma 6 del presente articolo che sospendono i termini.

¹⁰ Qualora non fosse possibile apporre la dicitura indicata, è possibile produrre in sede di rendicontazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi degli art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) in cui si elencano gli estremi del giustificativo interessato e si dichiara che a) non è stato possibile apporre le diciture alla fattura elettronica originale b) la fattura non è stata presentata a valere su altre agevolazioni oppure è stata presentata, indicando su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto. Il fac simile di tale dichiarazione verrà reso disponibile sulla piattaforma Bandi online.

C.4.c Rideterminazione dei contributi

1. Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.
2. Le variazioni fra le voci di costo ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento e, pertanto, non devono essere comunicate. In rendicontazione non sarà possibile imputare spese su voci di spesa non valorizzate e ammesse in sede di concessione.
3. Qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. B.1 "Caratteristiche generali dell'Agevolazione".

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:

- a) accettare il contributo concesso ai sensi dell'art. C.4.a;
- b) realizzare e rendicontare un intervento di efficientamento energetico coerente con quanto dichiarato in domanda;
- c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- d) realizzare un intervento che consenta di raggiungere almeno il 60% dell'efficienza energetica dichiarata in domanda ed espressa in TEP evitati;
- e) concludere l'intervento ed inoltrare la rendicontazione entro e non oltre il 31 marzo 2023;
- f) mantenere attiva (come risultante da visura camerale) la sede oggetto di intervento indicata nella domanda di adesione per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo;
- g) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- h) mantenere l'iscrizione alla sezione speciale delle imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio fino alla data di erogazione del contributo;
- i) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998;
- j) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- k) Rispettare il principio di stabilità delle operazioni previsto dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che dispone che, per un periodo di 5 anni dal pagamento del contributo, non debba avvenire:
 - a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della domanda e prima della concessione del contributo;
- b) comunicare tempestivamente mediante la piattaforma Bandi online:
 - eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla concessione del contributo e prima della presentazione della richiesta di erogazione del contributo medesimo;
 - eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto beneficiario del contributo intervenute dopo la concessione del contributo medesimo; in tali ipotesi il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti previsti all'art. A.3 ad eccezione dei 12 mesi previsti al punto b) e dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l'intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante; l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria;
- c) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto dell'intervento concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare - secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" (disponibile all'indirizzo della Programmazione Europea Portale PROUE – sezione "Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione" (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR>)) in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste - che l'intervento è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 - articoli 4 e 5.
2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR - Sezione "Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione" Nell'ambito di tali attività, il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione dell'intervento compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
3. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione del contributo di cui al precedente art. C.4.b.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti rispetto agli obblighi di pubblicizzazione di cui al presente art. D.1.c, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Rinuncia e decadenza dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Prima della concessione del contributo, il soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda inviando una pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento di concessione (sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).
I soggetti che ritirano la domanda prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, possono presentare una nuova domanda, salvo esaurimento della dotazione finanziaria.
2. Dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare al contributo dandone tempestiva comunicazione tramite la piattaforma Bandi online o in caso di inaccessibilità della stessa, per posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento di concessione all'indirizzo indicato al comma 1 del presente articolo. In tal caso, Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza.

D.2.b Decadenza

Regione Lombardia dispone la decadenza dal contributo concesso con apposito provvedimento nei casi in cui:

- a) non vengano rispettati uno o più obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a tra cui il rispetto del termine del 31 marzo 2023 per la conclusione dell'intervento e la trasmissione della relativa rendicontazione;
- b) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario o dal Tecnico in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
- c) sia stata presentata la rinuncia al contributo, secondo le modalità descritte all'art. D.2.a;
- d) l'intervento realizzato non consenta di raggiungere almeno il 60% dell'efficienza energetica, espressa in TEP evitati, dichiarata in domanda;
- e) qualora il soggetto beneficiario rifiuti di sottoporsi ai controlli di cui al successivo art. D.3 o in caso di esito negativo di tali controlli.

D.2.c Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia, in caso di decadenza, non liquida il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, adotta azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.
2. A fronte dell'intervenuta decadenza dal contributo concesso, qualora questo dovesse già essere stato erogato, gli importi dovuti dal soggetto beneficiario ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, saranno incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.
3. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

2. A tal fine il soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, tutta la documentazione, tecnica e amministrativa in originale, relativa al contributo concesso.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia e Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo dei progetti.
3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo bando, gli indicatori sono i seguenti:
 - numero di imprese che ricevono un sostegno;
 - numero di imprese beneficiarie che aderisce a un sistema di gestione ambientale o energetica (EMAS, ISO 14001, ISO 50001 etc.).
4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g), della L.r. n. 1 del 1° febbraio 2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento per le attività di selezione e concessione, che intervengono prima della rendicontazione degli interventi ammessi a contributo, è il Dirigente pro-tempore della dell'Unità organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico.
2. Il Responsabile del procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Dirigente pro-tempore dell'Unità organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato N.3.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., sul Portale Bandi online (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>), nonché sulla sito di Finlombarda (www.finlombarda.it).
2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2022

- ripresa2022@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande;
 - rendicontazioni_ripresa2022@finlombarda.it per quesiti attinenti alle domande ammesse a contributo.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
 4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale del 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata:

TITOLO	INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022: LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE
DI COSA SI TRATTA	La misura è finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico promossi dalle micro e piccole imprese artigiane lombarde del settore manifatturiero che, a seguito dell'aumento dei costi dell'energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente esasperato il contesto economico proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Le micro e piccole imprese in possesso dei seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none"> a) abbiano la sede, legale o operativa, in cui si svolge il processo produttivo ed oggetto dell'intervento, in Lombardia; b) regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 12 mesi e risultino attive nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate; c) siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con codice Ateco sezione C (attività manifatturiere); sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis; d) non siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 3 comma 3 del Reg. (UE) n.1301/2013.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 22.326.809,93
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili con un contributo massimo pari a € 50.000,00. Spese ammissibili almeno pari a € 15.000,00. Contributo erogato in un'unica soluzione a saldo.
REGIME DI AIUTO DI STATO	I contributi a fondo perduto sono concessi:

	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe, nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; - decorso il termine di validità del "Quadro Temporaneo", salvo proroghe, nell'ambito del Regolamento "de minimis";
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine cronologico di invio della richiesta al protocollo come registrata dalla procedura online.</p> <p>Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 50 punti sono ammesse in base all'ordine cronologico di invio al protocollo della domanda.</p>
DATA DI APERTURA	<p><u>FASE 1 per inserimento delle relazioni dei Tecnici:</u> h. 12:00 del 9/6/2022</p> <p><u>FASE 2 per la presentazione delle domande:</u> h. 12:00 del 28/6/2022</p>
DATA DI CHIUSURA	<u>Esaurimento della dotazione finanziaria</u>
COME PARTECIPARE	<p>Attraverso la piattaforma Bandi online disponibile all'indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it è necessario presentare:</p> <p>FASE 1: la relazione di un Tecnico che indica gli interventi da realizzare per conseguire la riduzione dei consumi energetici</p> <p>FASE 2: la domanda di contributo al bando da parte del soggetto richiedente</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite la piattaforma Bandi online come indicato nel bando.</p>
CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Le informazioni relative ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste a:</p> <p>a) ripresa2022@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande;</p> <p>b) rendicontazioni_ripresa2022@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle domande ammesse.</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") è possibile consultare e/o richiedere eventuali copie di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia.
2. Il "diritto di accesso" consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". La richiesta di accesso dovrà essere "motivata" e inoltrata all'ufficio "che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".
3. Il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria");
4. In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il Richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente. I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:
 - per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
 - per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
 - per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
 - riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
 - riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
 - richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.
5. Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del Richiedente le seguenti spese:
 - via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
 - via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.;
 - per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del Richiedente sono i seguenti:
 - ✓ da 1 a 10 pagine euro 0,50;
 - ✓ da 11 a 20 pagine euro 0,75;
 - ✓ da 21 a 40 pagine euro 1,00;
 - ✓ da 41 a 100 pagine euro 1,50;
 - ✓ da 101 a 200 pagine euro 2,00;
 - ✓ da 201 a 400 pagine euro 3,00;
 - ✓ maggiore di 400 pagine euro 4,00.
6. I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia;
7. Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005);

8. L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (disponibile sul sito di Regione Lombardia al seguente link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/accesso-agli-atti-trasparenza-e-privacy/Accesso-atti/accesso-atti>) attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica ordinaria;
- tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [PEC della Direzione Generale](#) che detiene il documento;
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano" con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento;
- a mano presso uno degli [sportelli del Protocollo](#) di Regione Lombardia;
- a mano presso le [sedi Spazio Regione](#) di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.9 Clausola antitruffa

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e informative

In allegato è presente:

- Allegato N.1: Fac simile di relazione del Tecnico sull'efficientamento energetico del processo produttivo;
- Allegato N.2: Requisiti degli impianti a biomassa (art. B3, comma 2, lett. d)
- Allegato N.3: Informativa relativa al trattamento dei dati personali

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi online	<p>FASE 1: Apertura per la presentazione delle relazioni da parte dei Tecnici: ore 12:00 del 9/6/2022</p> <p>FASE 2: Apertura per la presentazione delle domande di contributo: ore 12:00 del 28/6/2022</p> <p>Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria</p>	www.bandiregione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate	Entro 90 giorni solari dalla presentazione della domanda di contributo al bando	

Accettazione del contributo	Entro 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo al soggetto beneficiario	
Rendicontazione delle spese ammissibili	Rendicontazione delle spese entro il 31/03/2023	
Erogazione	Entro 90 giorni solari dalla presentazione della rendicontazione delle spese	

**ALLEGATO 1 – FAC SIMILE RELAZIONE SULL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PROPOSTO E CALCOLO DEL RELATIVO RISPARMIO ENERGETICO
ESPRESSO IN TEP EVITATI DA CONSEGUIRE**

Sezione N.1 - Dati anagrafici del Tecnico

Cognome	[COGNOME TECNICO]
Nome	[NOME TECNICO]
Codice fiscale	[C.F. TECNICO]
Partita IVA	[P.IVA TECNICO]
PEC	[PEC TECNICO]

dichiara di essere iscritto al seguente albo professionale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

- Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Agrotecnici e Agrotecnici laureati
- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Geologi
- Geometri
- Ingegneri
- Periti agrari e Periti agrari laureati
- Periti industriali e Periti industriali laureati

ordine della Provincia di [PR. ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE]

numero di iscrizione [N. DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE]

data di iscrizione [DATA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE]

Sezione N.2 - Dati dell'impresa per la quale si presenta la relazione

Codice fiscale soggetto richiedente	[C.F. SOGGETTO RICHIEDENTE]
---	-----------------------------

Sede legale o operativa presente in Lombardia in cui si svolge il processo produttivo del soggetto richiedente e oggetto dell'intervento

Comune	[COMUNE SEDE]	Indirizzo	[VIA SEDE]
CAP	[CAP SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]	Prov.	[PROVINCIA SEDE OPERATIVA SOGGETTO RICHIEDENTE]

Sezione N.3 - Descrizione dell'intervento di efficientamento energetico

Nella sede sopra citata verrà realizzato un intervento di efficientamento energetico che prevede:

- 3.1 Riduzione dei consumi energetici complessivi del sito produttivo misurati in TEP evitati attraverso:

- Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo
- Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso
- Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici
- Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)

Consumi in TEP pre – intervento di efficientamento energetico sono pari a [xxx]

Consumi in TEP post – intervento di efficientamento energetico sono pari a [xxx]

Riduzione Consumi in TEP – Differenza tra Consumi in TEP pre e Consumi in TEP post sono pari a [xxx]

A seguito dell'intervento sopra descritto, la riduzione in percentuale dei consumi energetici complessivi del sito produttivo (misurata in TEP evitati e senza considerare nel calcolo gli interventi legati a fonti rinnovabili eventualmente previsti al successivo punto 3.2) - sono pari a [xxx]

- 3.2 Produzione da fonti rinnovabili attraverso:
- Acquisto e installazione di collettori solari termici
 - Acquisto e installazione di impianti di micro-cogenerazione (potenza massima 200 kWel)
 - Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia

Potenza installata relativa alla produzione da fonti rinnovabili:

- collettori solari termici sono pari a [xxx] kW
- impianti di micro-cogenerazione (potenza massima 200 kWel) sono pari a [xxx] kWel
- impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia sono pari a [xxx] kWel

Sezione N.4 - Costi dell'intervento di efficientamento energetico

L'intervento di efficientamento energetico comporterà un investimento pari a [TOTALE COSTO INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO] così ripartito:

Acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nel sito produttivo	- €
Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore in sostituzione delle caldaie in uso	- €
Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici	- €
Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping)	- €

Acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di micro-cogenerazione con potenza massima di 200 kWel	- €
Acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili	- €

Sezione N.5 – Dichiarazioni del Tecnico**Il/la sottoscritto/a**

Cognome	[COGNOME TECNICO]
Nome	[NOME TECNICO]

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva, termini e condizioni del bando "Investimenti per la ripresa 2022 – Linea efficienza energetica del processo produttivo delle micro e piccole imprese artigiane";
- 2) di aver ricevuto mandato dal soggetto richiedente per la presentazione della presente relazione e che, anche a seguito di eventuali sopralluoghi presso la sede dell'intervento sopra indicata, ha verificato i consumi energetici del sito produttivo, concordando col soggetto richiedente l'intervento di efficientamento energetico per il conseguimento dei risparmi indicati;
- 3) di aver verificato la correttezza dei dati inseriti nella presente relazione e di essere a conoscenza che eventuali difformità nelle modalità di presentazione della presente relazione rispetto a quanto previsto dal bando oppure informazioni e dichiarazioni non veritiere, comporteranno l'inammissibilità della domanda di contributo successivamente presentata dal soggetto richiedente;
- 4) di assumersi pertanto la piena responsabilità in merito alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni riportate nella presente relazione;
- 5) di aver messo a disposizione del soggetto richiedente la documentazione che dettaglia gli interventi da realizzare e la relativa riduzione dei consumi pre e post intervento, nonché l'eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili e di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione Lombardia e/o altri soggetti da essa delegati riterranno utile richiedere;
- 6) di non avere vincoli di dipendenza con l'impresa richiedente;
- 7) di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e del D.Lgs n. 101/2018 allegata al bando in oggetto e scaricabile da Bandi online.

[data di generazione del modulo]

[nome e cognome del Tecnico]

ALLEGATO 2 – REQUISITI PER LE CALDAIE A BIOMASSA (art. B3, comma 2, lett. d)

Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative all' acquisto e installazione di caldaie alimentate a biomassa, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- nei Comuni sopra i 300 m slm sono incentivati solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle sole classi ambientali 4 e 5 stelle del DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali ai 20 mg/Nm³;
- nei Comuni sotto i 300 m slm sono incentivati solo i generatori di calore alimentati a biomassa appartenenti alla classe ambientale 5 stelle ex DM 186/2017 con valori di polveri sottili (PP) inferiori o uguali a 15 mg/Nm³.

L'altitudine del Comune è riferita all'altitudine del centro, disponibile sul sito dell'ISTAT all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/156224>.

Nei soli casi di sostituzione di impianti non alimentati a combustibili solidi, sono incentivati esclusivamente i generatori a biomassa EN 303-5 che posseggono i seguenti requisiti tecnico-ambientali:

- classificazione 5 stelle ex DM 186/2017 con valori limite al di sotto di una certa soglia per PP (≤ 5 mg/Nm³ rif. al 13% di O₂) e COT (≤ 2 mg/Nm³ rif. al 13% O₂);
- alimentazione automatica (in grado di garantire migliori prestazioni ambientali);
- alimentazione con pellet o cippato certificati (ISO 17225);
- installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione. Il rapporto tra le ore di funzionamento del filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%;
- installazione di un sistema di accumulo termico non inferiore a 20 l/kWt.

Documentazione e requisiti per verificare le prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto a biomassa:

- certificazione ambientale (DM186/2017), fornita dal produttore per lo specifico impianto installato;
- dichiarazione targa attribuita all'impianto dall'installatore e registrata nel Catasto regionale (CURIT).

ALLEGATO 3 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER IL SERVIZIO BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA 2022:
LINEA EFFICIENZA ENERGETICA DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE

Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
1-I Suoi dati personali sono trattati ai fini della concessione del contributo e successiva erogazione, nonché ai fini delle attività ispettive e di controllo, relativi al bando "Investimenti per la ripresa 2022.	1- legge regionale n. 11/2014, artt. 2 e 3 2- legge regionale n. 26/2015 - art 4 3- D.G.R. n. XI/6307 del 26 aprile 2022	Professionista Dati comuni: (Anagrafici) nome, cognome, luogo e data di nascita, dati comuni di contatto: tel., e-mail dati professionali: n. iscrizione all'albo professionale Titolare ditta individuale o referente operativo o delegato per la pratica: Dati comuni anagrafici nome, cognome, luogo e data di nascita, dati comuni di contatto: tel., e-mail

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, Camere di commercio

I Suoi dati personali, saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa, anche se titolare di ditta individuale.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a Finlombarda S.p.A. e ad ARIA S.p.A. in qualità di Responsabili del trattamento, e appositamente nominato, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del contributo come previsto dal bando.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15, 16, 17, 18, 21 e 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla cancellazione (art. 17)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: Direzione Generale Sviluppo Economico, p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, o via e-mail all'indirizzo pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2022